



Comune di Arnara

via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 — email – info@comune.arnara.fr.it

pec: protocollo@pec.comune.arnara.fr.it

SITO WEB – www.comune.arnara.fr.it

Prot. _____ del _____ 13 NOV 2023

Decreto n. 7 del _____ 13 NOV 2023

Oggetto: **Attribuzione funzioni apicali ai sensi artt. 107 e 109 D. Lgs n.267/2000 e s.m.i. relative alla responsabilità dell'Area di Polizia Locale , Ispettore Capo Sandro Coppotelli. Integrazione al Decreto Sindacale n. 5/2023.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Risulta vacante in dotazione organica il ruolo di Responsabile dell'Area di Polizia Locale fondamentale in ragione delle molteplici incombenze;
- con nota prot. n. 3242 del 20.06.2023 il Comune di Arnara ha richiesto al Comune di Ferentino (FR) l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Ispettore Capo Sandro Coppotelli, categoria C posizione economica C5, per lo svolgimento di attività lavorativa, in aggiunta all'orario contrattuale di lavoro settimanale, nel limite massimo di 12 ore settimanali, al fine di svolgere le attività presso l'ufficio di Polizia locale;
- il Comune di Ferentino (FR) ha autorizzato, con nota prot. 14152 del 20.06.2023 il dipendente Ispettore Capo Sandro Coppotelli , categoria C posizione economica C5, a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Arnara, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 per un numero massimo di 12 ore settimanali;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 30.06.2023 il Comune di Arnara, ha disposto l'utilizzo –ai sensi dell'art.1, comma 557, L.311/2004 – presso l' Area di Polizia Locale , del dipendente del Comune di Ferentino (FR), Ispettore Capo Sandro Coppotelli , categoria C posizione economica C5;

RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del servizio al fine di garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge;

RICHIAMATI:

- l'art.36, comma 2, del D.Lgs165/2001 che dispone che "*Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*";
- l'art.53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "*le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione*";
- l'art.91 del D.lgs. n.267/2000 il quale dispone che "*gli enti locali-adequano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio*".

Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999.n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 il quale recita: "*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti;*
- l'art.1, comma 557, della L.311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "*i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendente a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza";*

RICHIAMATO ALTRESÌ:

- il parere n. 3764 dell' 11 dicembre 2013, reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, che ammette la compatibilità tra l'articolo 4 comma 2bis del CCNL14/09/2000 e la normativa di cui all'articolo 1, comma 557, della L.311/2004;
- la circolare n.2 del 26.05.2014 del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, secondo cui, alla luce del richiamato parere del Consiglio di Stato, è possibile procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra amministrazione anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

PRESO ATTO CHE l'Amministrazione ha ritenuto per tanto necessario adottare una soluzione tesa a contemperare efficacia ed economicità dell'azione amministrativa sopperendo con estrema urgenza alla copertura dell'unità lavorativa vacante presso l'Area di Polizia Locale, mediante l'utilizzo di personale di altra pubblica amministrazione, ai sensi per gli effetti dell'art.1, comma 557, della legge 311/2004, norma attualmente vigente in tema di assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato. Che testualmente recita: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";*

DATO ATTO CHE l'incarico di cui sopra, in base a quanto previsto dagli artt. 50 del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i. dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stato conferito mediante l'utilizzo dell'istituto del c.d. scavalco d'eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, ai sensi del quale "*nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, commi 2e3, fatta salva l'applicazione dell'art.97, comma 4, lettera D), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici dei servizi indipendentemente dalla loro funzione, anche in deroga ad ogni diversa disposizione";*

VISTO l'art.13, comma 3, CCNL del 21 maggio 2018, ai sensi del quale "*tali posizioni possono essere(...) assegnate a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità all'art.14";*

VISTI:

- l'art.53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art.1 comma 557 della L.311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art.50 del D.Lgs n. 267/2000 che elenca tra le competenze del Sindaco la nomina dei funzionari Responsabili degli uffici e servizi;

DATO ATTO CHE non sussistano, salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, cause di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RITENUTO, quindi di dover procedere, per quanto sopra esposto, alla nomina dell' Ispettore Capo Sandro Coppotelli , categoria C posizione economica C5 , quale Responsabile dell' Area di Polizia Locale nel rispetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 31.12.2023 avente ad oggetto: " Presa d'atto gradazione posizione organizzativa";

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

- Di attribuire, per le motivazioni riportate in premessa, le funzioni apicali, ai sensi degli artt.107e 109 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. relative alla Responsabilità dell'Area di Polizia Municipale all' Ispettore Capo Sandro Coppotelli , categoria C posizione economica C5 , per il periodo dal 30.06.2023 fino al 31.12.2023;
- Di stabilire, comunque, che l'incarico potrà essere revocato ovvero modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste, previo provvedimento motivato e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale,
- Di stabilire che verrà corrisposto all' Ispettore Capo Sandro Coppotelli , il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali oltre al rimborso delle spese chilometriche;
- Di precisare, altresì, che l'indennità di risultato riproporzionata alle n.12 ore lavorative effettivamente rese verrà corrisposta, nel rispetto di quanto dispone il vigente C.C.N.L., solo a seguito di valutazione annuale.
- Di dare atto che:
 - Che per quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti e dal Contratto di Comparto ed individuale.
 - Di trasmettere il presente provvedimento all'Interessato, all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza e dall'Ufficio Amministrativo per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.
 - Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Arnara, _____

13 NOV 2023



Il Sindaco
Massimo Fiori